



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

### DECISIONE N. 6/2020

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 00003/FITDS/2020 RG. PROC.  
FED. F.I.T.D.S

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 12 maggio 2020 a carico di:

- Davide COLLINI ( nato il [REDACTED] ) c.f. [REDACTED] tesserato FITDS col n. [REDACTED]

\* \* \*

#### Svolgimento del procedimento e motivazioni della decisione

Con atto di deferimento a giudizio del 12 maggio 2020, il Procuratore Federale ha contestato le infrazioni di cui:

1. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS per aver proferito frasi offensive nei confronti dei tiratori, nel corso del servizio come R.O. Svolto durante la gara di campionato federale del 02.02.2020 a Bassiano ( LT ) e in particolare:
  - rivolto al tiratore COVANTI, che in quel momento era in gara presso lo stage affidato al COLLINI lo apostrofava ripetutamente come "vecchio", e, urlando: "oggi mi avete tutti rotto il cazzo, vi siete fregati anche la mia bottiglietta dell'acqua, se vuoi il caffè te lo vai a comprare, alla tua età dovrete vergognarti";
  - nello stesso contesto di tempo e di luogo, rivolto ad altra persona ( CAMMAROTA ) in quel momento estranea alla gara: "tu levati dal cazzo, ci

deve andare lui [ a prendere il caffè ]" e "se qualcuno tocca il culo alla tua ragazza tu non ti fai rodere?";

- nel pomeriggio della medesima giornata, nel medesimo luogo, rivolgendosi ad altri tiratori, nei confronti del tiratore COVANTI, assente: "oggi ho messo a posto un vecchio, gli ho insegnato a vivere perché mi aveva rubato un caffè"

Fatti avvenuti alla presenza di più persone, nel corso di gara federale.

Con l'aggravante di aver agito per futili motivi(art.12 lett. d. RGD FITDS)

In Bassiano il 02.02.2020

2. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS; per aver minacciato un male ingiusto nei confronti del tiratore in quel momento in gar, Alarico CAMMAROTA. Consistente nel minacciare un *warning* al predetto tiratore per la condotta tenuta da un terzo estraneo alla gara e che stava effettuando riprese video della gara stessa, pur se in precedenza la medesima persona aveva ripreso il video di altro tiratore senza alcuna rimostranzada parte del R.O. Ciò nel tentativo, non riuscito, di influenzare le dichiarazioni del tesserato Alarico CAMMAROTA nella previsione di una indagine federale/disciplinare sull'accaduto col tiratore COVANTI.

Con le aggravanti : di aver agito con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie (art.12 lett.a RGD FITDS); e di aver commesso l'illecito al fine di occultare, ovvero di assicurarsi l'impunità, per un altro illecito (art.12 lett. J RGD FITDS)

In Bassiano il 02.02.2020

3. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS per aver minacciato un male ingiusto al tiratore Alarico CAMMAROTA, nel corso di una conversazione telefonica, pronunciando la seguente frase: "spero che tu non stia registrando perché altrimenti andiamo a finire male".

Fatto avvenuto dopo il 02.02.2020 e prima del 16.02.2020.



4. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS per aver contattato persone informate dei fatti avvenuti in Bassiano il 02.02.2020 in relazione all'occorso col tiratore COVANTI, con la consapevolezza dell'esistenza di una indagine in corso da parte della Procura Federale, al fine di orientarne la deposizione e, dopo che le stesse sono state ascoltate dall'Ufficio della Procura Federale, per venire a conoscenza di quanto era stato riferito alla Procura dalle persone stesse.

Con l'aggravante di aver commesso l'illecito al fine di occultare, ovvero di assicurarsi l'impunità, per un altro illecito ( art.12 lett. J RGD FITDS )

Fatti avvenuti tra il 02.02.2020 e il 25.02.2020.

Con l'aggravante, per tutti i capi che precedono, di all'art. 20 n.4 del Regolamento degli Ufficiali di Gara Range Officer FITDS, per la qualifica posseduta di Range Officer.

Dagli atti depositati dalla Procura Federale e dalle testimonianze raccolte da questo Tribunale in sede di istruttoria, emerge una profonda contraddittorietà tra tutte le dichiarazioni rese dalle persone ( tiratori e non ) presenti al momento dei fatti.

I testi Cammarota, Carletti e Lucini, ascoltati in sede di istruttoria dibattimentale, rendono dichiarazioni diametralmente opposte: il Cammarota conferma i fatti così come denunciati dal Covanti, riferendo di toni alterati, esagerati e di imprecazioni rivolte dall'incolpato al Covanti; al contrario i testi Carletti e Lucini riferiscono di toni accesi, ma sempre contenuti non offensivi e mai di imprecazioni.

Tale incertezza sull'attendibilità dei fatti riferiti dai testi si estende, ovviamente, a tutte le incolpazioni contestate al Collini; le quali, allo stato, mancano di una prova certa ed univoca.

Alla luce del principio costituzionale di presunzione di innocenza, a cui anche le decisioni di questo Tribunale devono necessariamente uniformarsi, e, stante l'assoluta mancanza di evidenze probatorie che consentano la pronuncia di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; il Tribunale Federale non può far altro che mandare assolto il sig. Collini dai fatti a lui ascritti per insufficienza della prova.

Pare comunque opportuno, importante e doveroso, in questa sede, invitare tutti i tesserati, soprattutto se rivestono qualifiche di Range Officer come il sig. Collini, a tenere un contegno sempre consono alla figura di sportivo iscritto alla FITDS, ritenendosi assolutamente spiacevole per un R.O. l'essere coinvolto in una baruffa verbale causata da un caffè.

\* \* \*

P.Q.M.

Il Tribunale della F.I.T.D.S.

Letti

Gli atti e i documenti del procedimento

Visto

L'art. 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

**Dichiara**

il deferito sig. Davide COLLINI (nato il ~~14/12/1981~~) c.f. ~~01D9D6171175011~~ tesserato FITDS col n. ~~32151~~; NON responsabile delle violazioni a lui specificatamente contestate con l'atto di deferimento a giudizio redatto dal Procuratore Federale, e per tanto lo assolve perchè è insufficiente e contraddittoria la prova che l'incolpato abbia commesso i fatti a lui ascritti.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi, come da Regolamento, all'incolpato, alla società di appartenenza ed al sig. Procuratore Federale.

Roma, 08 ottobre 2020

~~Presidente del Tribunale Federale~~  
Avv. Cristiano DE ANTONI

Vice Presidente  
Avv. Paolo RAVAGLIOLI



Componente estensore  
Avv. Luigi VESSIO

